

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2011, n. 26-1405

L.R. n. 11 del 15 Maggio 2001 recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti". Approvazione del Programma di attività del Consorzio per l'anno 2011. Definizione di allevamenti di piccole dimensioni e revoca della DGR n. 24-5016 del 28.12.2006.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. n. 11 del 25.5.01 recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari" (CO.SM.AN.) e successive modifiche;

considerato che la finalità del consorzio è assicurare un corretto smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal Reg. CE n. 1774/02 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano";

visto il Reg. CE n. 1069/09 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano", che abroga il Reg. CE n. 1774/02 con effetto dal 1 Marzo 2011;

tenuto conto che il regime di aiuto di stato finalizzato al finanziamento delle attività del CO.SM.AN. contenuto nella L.R. n. 11/2001 è stato oggetto di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea con Decisione n. 1518 del 2 Maggio 2003 (G.U. CE n. 131/2003, serie C);

viste le "Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 11/2001" di cui all'art. 7 della medesima legge, approvate da ultimo con DGR n. 64 - 13218 del 8.2.2010;

considerato che le predette Istruzioni sono adeguate ai nuovi "Orientamenti comunitari per gli aiuti stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" ai sensi del punto 196 degli orientamenti medesimi;

vista la L.R. n. 22 del 6 Agosto 2009 recante "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009", il cui art. 25 modifica l'articolo 4 della L.R. n. 11/2001, introducendo la previsione di adesione obbligatoria alla polizza individuata dal consorzio (per i soggetti tenuti a consorziarsi), qualora l'aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo;

considerato che l'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 11/2001 prevede che il CO.SM.AN. operi mediante la redazione di Programmi annuali di attività da trasmettersi alla Giunta Regionale per l'approvazione e il finanziamento;

vista la proposta di Programma di attività per l'anno 2011 presentata dal CO.SM.AN. con la nota n. 2473 del 15.12.10;

preso atto che la suddetta proposta di Programma è stata presentata alla Direzione Agricoltura oltre il termine del 31 Ottobre 2010 di cui all'art. 14, comma 1 delle Istruzioni per l'applicazione della legge in quanto l'Assemblea generale dei consorziati, convocata in data 29 Ottobre 2010 con all'ordine del giorno l'approvazione del Programma di attività 2011, è andata deserta e che la successiva Assemblea che ne ha consentito l'approvazione si è svolta in data 3 Dicembre 2010;

tenuto conto che la nota del CO.SM.AN. n. 2473 sopra richiamata, contiene anche la richiesta di “modificare il limite di esenzione dall’obbligatorietà di adesione al consorzio dalle attuali 5 U.B.A. (Unità Bovina Adulta) di consistenza aziendale a 10 U.B.A.”, così individuate dalla DGR n. 24 – 5016 del 28 Dicembre 2006, ai sensi dell’art. 7-ter della L.R. n. 11/2001, in quanto gli allevamenti fino a 10 U.B.A. costituiscono una classe dimensionale soggetta a smaltimenti di capi morti di scarsa entità a fronte di un’elevata numerosità degli allevamenti stessi e conseguente onerosa gestione sul piano amministrativo;
ritenuto pertanto opportuno definire che per “allevamenti di piccole dimensioni” di cui all’art. 7-ter della L.R. n. 11/2001, si intendono quelli il cui patrimonio zootecnico assomma fino a 10 U.B.A. e contestualmente revocare la sopra richiamata DGR n. 24 – 5016 del 28 Dicembre 2006;

ritenuto altresì opportuno incaricare il consorzio di individuare la nuova base associativa la cui adesione è obbligatoria a seguito dell’applicazione della predetta definizione;

tenuto conto che l’art. 14, comma 2 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 prescrive che il Programma annuale venga approvato dalla Giunta Regionale a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente;

considerata la nota n. 33775/DB11.04 del 20 Dicembre 2010 di trasmissione del suddetto Programma alle Direzioni Sanità e Ambiente ed i successivi pareri pervenuti con le note, rispettivamente, n. 575/DB20.02 del 12 Gennaio 2011 e n. 190/DB10.05 del 7 Gennaio 2011, sia per il Programma di attività 2011, sia per l’individuazione del limite dimensionale degli “allevamenti di piccole dimensioni”;

considerato che il Programma di attività per il 2011 risulta imperniato esclusivamente sul Programma assicurativo, con aiuto pubblico sul costo del premio assicurativo;

tenuto conto che il suddetto Programma risulta articolato nei seguenti ambiti a copertura dei sinistri per:

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale (polizza ad adesione obbligatoria);
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria (polizza ad adesione obbligatoria);
- c) valore dei capi abbattuti e mancato reddito a seguito di epizoozie, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed altre avversità atmosferiche, (polizze ad adesione volontaria);
- d) valore dei capi bovini abbattuti d’urgenza in azienda e non idonei al trasporto, danni all’attività zootecnica derivanti da crisi di mercato, (polizze ad adesione volontaria e prive di contributo regionale);

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 100 %, sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera a), compatibile con l’art. 16 del Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001) e funzionale a garantire, a fronte di un modesto impegno finanziario pubblico, il superamento di eventuali periodi di crisi per emergenza sanitaria o calamità naturale difficilmente prevedibili, per loro natura, sia in termini di ricorrenza, sia di impatto economico per gli operatori del settore;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 70 %, sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera b), compatibile con l'art. 16 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 50 %, sul costo del premio per le garanzie di cui alla precedente lettera c), compatibile con l'art. 12 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

visto che la scadenza entro la quale gli allevatori sono tenuti a pagare la quota di adesione al consorzio e la quota parte di premio assicurativo è demandata a quanto verrà riportato negli appositi avvisi di pagamento che saranno inviati dal CO.SM.AN. ai propri consorziati, in deroga al termine di fine Febbraio disposto dall'art. 9, comma 5 delle Istruzioni per l'applicazione della legge;

considerata appropriata la suddetta deroga, in virtù del già richiamato ritardo nell'approvazione del presente Programma di attività e dei necessari tempi tecnici per la compagnia assicurativa per il calcolo dei conseguenti premi assicurativi;

ritenuto opportuno per le polizze ad adesione obbligatoria, sia per imperative esigenze di sanità pubblica ed ambientali, sia in virtù del fatto che la compagnia assicurativa è tenuta a liquidare i sinistri intervenuti, derogare all'art. 9, comma 5 delle Istruzioni per l'applicazione della legge, consentendo la liquidazione del sinistro (costi di smaltimento per mortalità animale) anche a favore dei consorziati non in regola con il versamento delle quote di adesione e della quota parte di premio assicurativo (soggette comunque a procedure di recupero coattivo);

considerata l'opportunità di utilizzare le medesime modalità e criteri del Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) per la determinazione del valore dei capi e del mancato reddito nell'ambito delle misure previste nel programma assicurativo, al fine di utilizzare procedure già consolidate a livello nazionale ed anche in previsione di un possibile concorso di fondi statali per il sostegno finanziario delle misure di aiuto riguardanti il programma assicurativo;

considerato opportuno che, in caso di garanzie assicurative il cui premio sia parametrato ad un meccanismo di bonus-malus, l'aiuto regionale sul costo del premio non superi il livello della classe di merito di entrata (classe zero);

vista la necessità che, per la garanzia di cui alla precedente lettera b), qualora il consorziato esaurisca il proprio massimale assicurato sia comunque tenuto al suo reintegro in virtù dell'obbligatorietà della copertura assicurativa;

ritenuto opportuno che il consorziato possa beneficiare dell'aiuto pubblico solo per il primo reintegro di premio (fatto salvo il caso in cui l'esaurimento del massimale sia stato determinato da cause di forza maggiore), per non incentivare, seppure indirettamente, forme gestionali dell'allevamento poco responsabili ed in grado di incidere negativamente sui tassi di mortalità animale in azienda;

considerato che il contributo regionale richiesto dal CO.SM.AN. per finanziare il Programma di attività per il 2011 ammonta ad euro 4.900.000,00 e si articola in:

- 100.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera a),
- 4.550.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera b),
- 250.000,00 € per le garanzie di cui alla precedente lettera c);

considerato opportuno, nell'utilizzo del contributo pubblico da parte del consorzio, che vengano garantite le seguenti priorità (in ordine decrescente di importanza) nell'ambito delle garanzie assicurate per:

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale;
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria;
- c) valore dei capi abbattuti e mancato reddito a seguito di epizoozie, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed altre avversità atmosferiche, nonché valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e non idonei al trasporto;

tenuto conto della necessità di autorizzare, per il Programma di attività 2011, un contributo regionale pari ad euro 4.830.621,07;

considerato che per l'importo di euro 4.000.000,00 di quota parte del fabbisogno del contributo regionale del CO.SM.AN. per il 2011 si farà fronte con le disponibilità finanziarie iscritte nell'UPB DB11041 del Bilancio di Previsione per l'anno 2011;

considerato che alla restante quota parte di fabbisogno per il 2011 di euro 830.621,07 si farà fronte con i seguenti impegni di spesa assunti negli esercizi finanziari 2009 e 2010 del bilancio regionale a favore del CO.SM.AN., per la realizzazione delle attività del consorzio stesso, non ancora liquidati e trasferiti al soggetto beneficiario:

- Impegno n. 305 di 6.152,40 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/09, con la D.D. n. 54/09,
- Impegno n. 4184 di 291.121,66 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/09, con la D.D. n. 968/09,
- Impegno n. 5029 di 194.745,71 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/10, con la D.D. n. 1340/10,
- Impegno n. 6194 di 338.601,30 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/10, con la D.D. n. 1575/10;

considerato che – in funzione sia dell'allocazione delle risorse disponibili in rapporto ai costi assicurativi, sia delle priorità sopra richiamate nell'ambito del Programma - vi è la possibilità che alcune parti del Programma stesso non vengano rese operanti;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni e le precisazioni di cui in premessa, il Programma di attività per il 2011 proposto dal CO.SM.AN. ed allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante, autorizzando, per il suddetto Programma, un contributo regionale pari a 4.830.621,07 di euro;

2) di stabilire, ai fini dell'utilizzo del contributo pubblico da parte del consorzio, le seguenti priorità nell'attività assicurativa (in ordine decrescente di importanza):

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale,
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria,
- c) altre garanzie assicurative;

3) di dare mandato alla Direzione Agricoltura di provvedere all'erogazione degli acconti del contributo regionale relativi al Programma di cui al punto 1 – dietro specifica richiesta del consorzio - nella misura fino al 90% della spesa complessiva prevista e del saldo finale ai sensi dell'art. 14 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001;

4) di dare atto che il contributo previsto per il Programma di attività di cui al punto 1, a carico del bilancio regionale, è quantificato in euro 4.830.621,07, a cui si farà fronte per euro 4.000.000,00 con le risorse finanziarie iscritte nell'UPB DB11041 del Bilancio di previsione per l'anno 2011, mentre i rimanenti 830.621,07 euro trovano copertura finanziaria con i seguenti Impegni di spesa assunti negli esercizi finanziari 2009 e 2010 a favore del CO.SM.AN., per la realizzazione delle attività del consorzio stesso:

- a) Impegno n. 305 di 6.152,40 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/09, con la D.D. n. 54/09,
- b) Impegno n. 4184 di 291.121,66 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/09, con la D.D. n. 968/09,
- c) Impegno n. 5029 di 194.745,71 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/10, con a D.D. n. 1340/10,
- d) Impegno n. 6194 di 338.601,30 euro, assunto sul cap. di spesa n. 177180/10, con la D.D. n. 1575/10;

5) di autorizzare la Direzione Agricoltura a recuperare eventuali quote di contributo regionale non utilizzate dal CO.SM.AN., relative al Programma di attività 2011, che dovessero risultare dall'apposita rendicontazione presentata dal consorzio o, in alternativa, ad autorizzare il consorzio a riutilizzarle come anticipazioni per il Programma di attività;

6) di definire che per "allevamenti di piccole dimensioni" di cui all'art. 7-ter della L.R. n. 11/2001, si intendono quelli il cui patrimonio zootecnico assomma fino a 10 U.B.A.;

7) di incaricare il CO.SM.AN. di individuare la nuova base associativa la cui adesione è obbligatoria a seguito dell'applicazione della definizione di cui al precedente punto 6;

8) di revocare la DGR n. 24 – 5016 del 28 Dicembre 2006, recante "L.R. n. 11/2001 – Art. 7-ter:definizione di allevamento di piccole dimensioni".

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

“CO.SM.AN.”

SEDE IN CORSO STATI UNITI N. 21 - TORINO

CODICE FISCALE NUMERO 08958570015

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO NUMERO 1013880

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

PER L'ANNO 2011

INDICE

- 1. La situazione dei consorziati aderenti**
- 2. Organizzazione interna del Consorzio**
- 3. Organizzazione esterna del Consorzio**
- 4. Costi amministrativi di funzionamento del Consorzio**
- 5. Il sistema di quote di adesione**
- 6. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti**
- 7. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse**
- 8. L'articolazione del programma assicurativo**
- 9. Istanze di contributo sulle polizze stipulate da consorziati presso altre compagnie**
- 10. I preventivi, i costi e le richieste di contributo relativi alle polizze attivate**
- 11. Allegato 1 – Tabella di conversione capi in UBA**

1. La situazione dei consorziati aderenti

Ai sensi dell'art. 7 delle Istruzioni applicative in vigore sono previste due diverse tipologie di consorziati:

1. Consorziati obbligatori. Tutti gli allevatori titolari di allevamenti operanti in Piemonte che svolgono attività d'impresa agricola, obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali (di Sanità Veterinaria e Agricoltura), con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 1-bis della l.r. n. 11/2001. Sono esclusi dall'obbligatorietà di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni di cui all'art. 7-ter, comma 1, della l.r. n. 11/2001. Tali allevamenti possono aderire al Consorzio ed usufruire dei servizi di smaltimento e del relativo contributo pubblico. La modalità di tale adesione volontaria è definita dal Regolamento consortile.

2. Consorziati volontari. Tutti gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono, trasformano, commercializzano prodotti dell'Allegato I del Trattato CE, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1069/09, nonché titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla l.r. n. 11/2001. Possono diventare soci del Consorzio gli apicoltori produttori apistici, regolarmente censiti nella banca dati regionale o nazionale, ed usufruire delle polizze assicurative per le epizootie, beneficiando dell'aiuto pubblico.

Il consorziato è sempre identificato attraverso il CUAA (Codice Unico Anagrafe Agricola) che corrisponde al Codice Fiscale dell'azienda agricola sia essa ditta individuale o società. L'adesione comprende tutti gli allevamenti detenuti dall'impresa nel territorio piemontese identificati attraverso il codice di allevamento. Nel caso di contratti di soccida l'obbligo di adesione è in capo al soccidario, ma può essere assolto anche dal soccidante qualora sia previsto esplicitamente nel contratto, in tal caso la quota comprende la somma degli importi dovuti in capo ad ogni allevamento in soccida.

L'attività svolta in questi anni dal Consorzio ha consentito di definire in modo attendibile la base associativa e di consolidare il numero di consorziati aderenti. Questa in sintesi la situazione aggiornata alla data di stesura del presente Programma:

| Anno | Numero allevatori aderenti al Consorzio (1) | |
|------|---|--------|
| 2010 | Obbligati | 12.987 |
| | Volontari | 147 |

Legenda:

(1) Numero Allevatori (identificati con il CUAA) consorziati obbligatori per l'anno 2010 (con patrimonio zootecnico superiore a 5 UBA) e volontari (con patrimonio zootecnico inferiore a 5 UBA).

2. Organizzazione interna del Consorzio

La struttura interna dell'ufficio operativo del Consorzio è dotata di risorse umane in linea con lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di attività e in equilibrio rispetto alle disponibilità finanziarie del Bilancio. Attualmente la struttura operativa del Consorzio si compone di quattro persone:

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con funzioni di direzione e organizzazione;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti tecnici ed informatici;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti amministrativi e contabili;
- n. 1 dipendente a tempo determinato con compiti di segreteria generale;

L'attuale strutturazione interna degli uffici deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio corrisponde ad una struttura snella, con professionalità multidisciplinari che consentono di assolvere a tutti i compiti interni ed esterni del Consorzio relativamente a:

- impostazione delle modalità operative e gestionali relative all'attuazione del programma assicurativo per la copertura dei costi di smaltimento degli animali morti negli allevamenti piemontesi e per la copertura di altri rischi derivanti dall'attività zootecnica;
- coordinamento e controllo dei dati relativi alle consistenze aziendali, istruttoria delle polizze ed erogazione dei contributi;
- studio, implementazione, esecuzione e aggiornamento dell'applicativo per la creazione e aggiornamento della banca dati allevatori e la gestione dei finanziamenti;
- attività di informazione degli allevatori in merito ai programmi di attività.

3. Organizzazione esterna del Consorzio

L'attività di sportello per il rapporto con i consorziati sarà svolta principalmente dagli uffici operativi degli Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso i quali gli allevatori già espletano altre pratiche relative agli allevamenti; nel rispetto delle disposizioni del presente programma e degli accordi operativi siglati (Convenzione). Gli allevatori che non si avvalgono dei servizi di alcun CAA possono sempre rivolgersi direttamente all'ufficio operativo del Consorzio.

4. Costi amministrativi di funzionamento del Consorzio

Sulla base dell'analisi sin qui svolta e tenendo conto della strutturazione apportata, i costi amministrativi e di funzionamento per l'anno 2011 sono stimabili in complessivi € 650.000,00 che saranno interamente coperti dai versamenti delle quote annuali di adesione dei consorziati che, in

base alle modalità di calcolo specificate al paragrafo successivo, sono stimabili in € 500.000,00 per la componente forfetaria calcolata in base alle UBA ed in € 150.000,00 per la componente calcolata sulla base del capitale assicurato.

I costi sono così articolati:

- € 200.000,00 per costi del personale dipendente, e compensi ad amministratori e sindaci;
- € 200.000,00 per costi di collaborazioni con enti gestori convenzionati;
- € 100.000,00 per costi connessi a prestazioni di servizi;
- € 25.000,00 per assicurazioni interne per strutture, personale ed amministratori;
- € 35.000,00 per costo locali, attrezzature materiali (hardware) ed immateriali (software);
- € 30.000,00 utenze, collegamenti, contratti di assistenza;
- € 30.000,00 per imposte e tasse;
- € 30.000,00 per interessi passivi su anticipazioni bancarie;

In caso di ritardo nella erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il Consorzio dovrà, per rispettare le scadenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazione, far fronte con anticipazioni prelevate dal proprio fondo di gestione interno, se capiente, ed in carenza potrà ricorrere ad anticipazioni finanziarie presso Istituti di Credito. In tal caso i relativi interessi passivi sono posti a carico degli allevatori proporzionalmente all'importo del premio assicurativo così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai dettami dell'art. 5 dello Statuto.

5. Il sistema di quote di adesione

La quota di adesione obbligatoria dei consorziati, approvata dal Consiglio d'Amministrazione per l'anno 2011, in linea con le modalità applicative del nuovo programma assicurativo verrà calcolata in capo ad ogni allevatore tenuto a consorzarsi e avrà come base di calcolo due componenti:

- la prima si baserà sul calcolo della consistenza totale quale sommatoria di tutti i capi presenti in ciascun allevamento e definirà una parte di quota di adesione forfetaria per i primi 20 UBA e poi crescente (+ € 10,00) per ogni scaglione aggiuntivo di 30 UBA fino al raggiungimento delle 1010 UBA oltre le quali l'importo rimane sempre fisso e pari a € 340,00; la tabella di conversione dei capi in UBA, è allegata al presente programma (All. 1);
- la seconda terrà conto del valore del capitale assicurato (diverso per ciascun allevamento e con riferimento esclusivamente alle polizze obbligatorie) e definirà l'altra parte di quota di adesione in percentuale (1,5 per mille); questa seconda componente della quota di adesione può al massimo essere pari alla prima componente cioè € 340.

Lo schema di calcolo pertanto risulta essere il seguente:

| Consistenza Totale in UBA (sommatoria dei capi presenti negli allevamenti) | Euro (Forfetari) | Euro pari al 1,5 per mille del Capitale Assicurato |
|---|------------------|---|
| Fino a 20 UBA | 10,00 | + |
| Per ogni scaglione di 30 UBA aggiuntive | + 10,00 | + |
| Oltre le 1010 UBA l'importo rimane fisso | 340,00 | + |

Le quote di adesione dei soci in ossequio all'art. 9, comma 3 delle Istruzioni applicative della legge, sono comunque stabilite secondo il criterio di correlazione ai costi amministrativi e di organizzazione, con un'inevitabile approssimazione.

La riscossione della quota associativa avverrà attraverso le agenzie di riscossione della società Equitalia Servizi S.p.A. con l'invio di avvisi di pagamento riportanti l'importo della nuova quota di adesione annuale e l'importo del premio assicurativo annuale. L'allevatore sarà tenuto a pagare entrambi entro le scadenze indicate sugli avvisi di pagamento in deroga all'art. 9 comma 5 delle Istruzioni per l'applicazione della L.R. 11/2001. In caso di ritardato pagamento la società Equitalia Servizi S.p.A. attiverà le procedure di riscossione coattiva con l'invio di cartelle di pagamento aumentate delle spese di riscossione.

6. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti

Il Programma di attività per l'anno 2011 prevede l'attivazione del programma assicurativo con assicurazione obbligatoria per la copertura dei costi smaltimento dei capi morti in allevamento, ne consegue che l'analisi dei costi del sistema di raccolta e smaltimento e l'individuazione delle tariffe di riferimento per l'effettuazione dei servizi da parte delle Ditte di smaltimento sono oggetto di contrattazione diretta tra le Ditte di smaltimento e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria della fornitura dei servizi assicurativi per l'annualità 2011.

L'entità del contributo pubblico erogabile è fissato fino al livello massimo del 70 % (e fino al 100 % in caso di epizootie e calamità naturali) del premio assicurativo pagato per la copertura del rischio derivante dai costi di smaltimento dei capi morti in allevamento. L'entità di tale contributo è fissa e non varia a seconda che i sinistri avvengano in montagna, collina o pianura prevedendosi una tariffa unica per tutto il territorio.

7. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse

L'allevatore in caso di morte dei capi dovrà contattare il Call-Center del Broker e denunciare il sinistro. Il Call-Center a sua volta contatterà una Ditta di smaltimento tra quelle

convenzionate con la Compagnia di Assicurazione ed autorizzate ad operare ai sensi della normativa sanitaria e/o ambientale. A servizio svolto, seguirà l'emissione di una fattura a carico dell'allevatore (liquidata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione alle Ditte di smaltimento convenzionate con la Compagnia stessa.) che riporterà, oltre i dati identificativi dell'azienda, il codice stalla, il numero dei capi e la matricola della carcassa smaltita per le specie bovina equina ed ovicaprina e simili, ovvero la tipologia ed il quantitativo di rifiuto smaltito per le specie suina, avicola, cunicola e simili.

In caso di sinistri connessi ad emergenze sanitarie, la scelta della Ditta di smaltimento è effettuata dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria fra le Ditte di smaltimento in possesso di particolari requisiti e che aderiscono alla Convenzione con la Compagnia.

L'indennizzo relativo al valore dei capi derivante da danni per abbattimento forzoso e/o mancato reddito verrà liquidato dalla Compagnia direttamente all'allevatore. In ogni caso la liquidazione del danno dovrà tenere conto di eventuali altre indennità o contributi pubblici che complessivamente non potranno superare il valore del bene assicurato.

8. L'articolazione del programma assicurativo e aspetti generali

Il presente programma assicurativo prevede l'attivazione, a decorrere dal 01/01/2011, di tre distinte tipologie di polizze assicurative individuate dal Consorzio a seguito di procedure di aggiudicazione conformi al dettato del D. Lvo n. 163 del 12/04/2006:

1. Ambito 1 - Polizza agevolata obbligatoria sugli smaltimenti di capi morti per epizootie e calamità naturali avente come contraente il Consorzio e come beneficiari tutti gli allevatori consorziati;
2. Ambito 2 - Polizza agevolata obbligatoria sugli smaltimenti per mortalità ordinaria avente come contraente il Consorzio e come beneficiari i singoli allevatori consorziati;
3. Ambito 3 - Polizza agevolata ad adesione volontaria per il mancato reddito da fermo aziendale e il rimborso del valore dei capi aventi come contraente il Consorzio e assicurati i singoli allevatori consorziati che vi aderiscono.

I fondi regionali per l'anno 2011 saranno destinati con priorità all'applicazione delle coperture previste dalle Polizze obbligatorie Ambito 1 e 2. Invece per le coperture previste dalla Polizza ad adesione volontaria Ambito 3 l'applicazione avverrà fino alla effettiva disponibilità dei fondi con l'applicazione della clausola che al raggiungimento del 80% di utilizzo della disponibilità di fondi, il Consorzio bloccherà le adesioni alla polizza volontaria inserendo uno specifico avviso sul proprio sito internet. Il restante 20% della disponibilità finanziaria verrà utilizzato per eventuali reintegri di premio, nonché per possibili casi di integrazione delle consistenze in corso d'anno di

polizze già operative. Eventuali ulteriori richieste di adesione, non soddisfatte per mancanza di fondi regionali, potranno essere ripresentate dall'allevatore per l'anno successivo e in presenza di disponibilità finanziaria, verranno soddisfatte prioritariamente dopo copertura delle richieste di rinnovo.

Tale meccanismo di priorità sarà applicato per il triennio di durata della polizza oggetto della gara di appalto. Tuttavia trattandosi di un programma complesso, articolato ed oneroso il Consorzio si adopererà per realizzarlo nel modo più completo possibile.

9.1. Polizze obbligatorie

In queste polizze la copertura assicurativa è fornita ai consorziati obbligatori ed ai consorziati volontari che ne fanno richiesta. Per questi ultimi il versamento della quota di adesione e del premio assicurativo per l'inserimento in copertura deve avvenire entro la data del 30/09 di ciascun anno.

Il periodo di copertura assicurativa per le polizze obbligatorie ha durata triennale e decorre dalla mezzanotte del 31/12/2009 e scade al 31/12/2012 con scadenze intermedie al 31/12 di ogni anno ed è subordinato alla copertura finanziaria del contributo pubblico.

Per coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa e/o della quota parte di premio assicurativo si darà comunque corso alla liquidazione del danno in deroga all'art. 9 della Istruzioni per l'applicazione della L.R. 11/2001, ma le quote e i premi non versati saranno posti in recupero tramite specifiche procedure di riscossione coattiva con l'addebito delle relative spese ed interessi di mora.

9.1.1 Epizootie, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi abbattuti per disposizione dell'autorità Sanitaria o morti a causa di epizootie, calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

La copertura assicurativa per l'anno 2011 decorre dal 01/01/2011 e scade al 31/12/2011.

Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza Zootecnica al 31/10/2010 e comunicate alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile integrare trimestralmente l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 100% con il contributo regionale.

In caso di esaurimento del massimale il contraente (Consorzio) provvede a richiedere alla Compagnia di assicurazione il reintegro del massimale pagando l'intero premio annuo.

9.1.2 Mortalità ordinaria (per cause diverse da epizootie, calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali)

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi a seguito mortalità ordinaria per cause diverse da epizootie, calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Fanno parte del costo di smaltimento, e pertanto sono indennizzabili, anche i costi dei Test TSE.

La copertura assicurativa per l'anno 2011 decorre dal 01/01/2011 e scade al 31/12/2011.

Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza alla data del 31/10/2010 e comunicata dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile integrare trimestralmente l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 70% dal contributo regionale e per la restante parte con riscossione diretta in capo ad ogni allevatore.

Il premio relativo alla prima annualità è parametrato alla classe di rischio 0 (zero). A partire dalla seconda annualità, il premio dovuto è determinato moltiplicando il premio per il coefficiente corrispondente alla classe di rischio inerente ciascun allevamento assicurato, calcolato secondo il seguente sistema di "bonus-malus":

| Indice di Sinistrosità del periodo di osservazione | Classe di rischio | Coefficiente |
|--|-------------------|--------------|
| Periodo di osservazione non maturato (inferiore a 9 mesi) | 0 | 1,00 |
| Pari allo 0,00% | Extra | 0,70 |
| Fino al 50,00% | 1 | 0,75 |
| Tra il 50,01% e il 60,00% | 2 | 0,90 |
| Tra il 60,01% e il 70,00% | 3 | 1,00 |
| Tra il 70,01% e il 100,00% | 4 | 1,20 |
| Superiore al 100,00% | 5 | 1,30 |

Il contributo pubblico regionale sul costo del premio non supera mai il livello della classe di merito di entrata (classe zero).

In caso di esaurimento del massimale di smaltimento, è previsto il reintegro obbligatorio per un numero illimitato di volte nell'arco dell'annualità assicurativa pagando un premio calcolato sull'intera annualità, ma agevolato solo per una volta con il contributo pubblico. Tuttavia, nel caso in cui sia necessario integrare il massimale a seguito di sinistri determinati da motivi di forza maggiore (che sono definiti all'interno del Regolamento consortile), l'integrazione è comunque assistita dal contributo pubblico.

Per gli allevatori consorziati volontari, con consistenze inferiori alle 10 UBA, il massimale di smaltimento è illimitato e pertanto non è previsto per costoro nessun reintegro.

9.2 Polizze ad adesione volontaria

La polizza del Consorzio è articolata in tante sezioni quante sono le specie di animali da reddito allevate in Piemonte:

- 1) bovini da riproduzione da carne e da latte;
- 2) bovini da ingrasso;
- 3) bufalini;
- 4) ovi-caprini;
- 5) suini da riproduzione (a ciclo aperto ed a ciclo chiuso);
- 6) suini da ingrasso;
- 7) suini da ingrasso a ciclo intermedio;
- 8) equini;
- 9) avicoli da riproduzione;
- 10) avicoli da carne;
- 11) avicoli da uova;
- 12) cunicoli da riproduzione;
- 13) cunicoli da ingrasso;
- 14) api.

9.2.1 Mancato reddito per fermo aziendale, valore dei capi abbattuti

Danno assicurabile: il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico e mancato reddito. E' una polizza modulare per la copertura dei rischi contro le epizootie, le calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, eventi eccezionali nonché avverse condizioni atmosferiche in genere.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 50% dal contributo regionale salvo diversa percentuale inferiore indicata per ogni specifica tipologia di copertura e/o specie allevata e per la restante parte con riscossione diretta in capo ad ogni allevatore.

9.2.1.1 Danni assicurabili previsti dal DM 27.12.06 – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) e s.m.i., e calcolati con le medesime modalità e criteri

a) Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico per abbattimento forzoso di capi nella esecuzione di piani di eradicazione di: Tubercolosi;

Brucellosi; Leucosi per il quale è assicurabile ad integrazione dell'eventuale indennizzo ai sensi delle leggi 09.06.64 n. 615, 28.05.81 n. 296 art. 6; 02.06.88 n. 218;

b) Danno assicurabile: il mancato reddito a seguito abbattimento di tutti i capi presenti, in attuazione di piani di eradicazione citati al punto precedente, nonché per focolaio di influenza aviaria, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa, Blue Tongue. E' assicurabile la perdita di reddito relativa al periodo di fermo dell'allevamento. L'indennizzo per il mancato reddito è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale. Il valore assicurato è convenzionalmente stabilito nel 20% della PLV assicurata;

c) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente a fermo stalla o divieto di vendita o di movimentazione dei capi a seguito di focolaio di Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Malattia Vescicolare ed Afta Epizootica nel settore suinicolo con indennizzo dei danni indiretti determinati in una percentuale del valore o del costo della produzione assicurata sempre nel rispetto di modalità e criteri di cui al PAN;

d) Danno assicurabile: l'abbattimento forzoso e il mancato reddito a seguito di provvedimenti di Polizia Veterinaria conseguenti al manifestarsi di un focolaio di Nosesiasi, Peste Americana, Peste Europea, Varroasi, del comparto apistico con indennizzo dei danni indiretti determinati in una percentuale del valore o del costo della produzione assicurata sempre nel rispetto di modalità e criteri di cui al PAN.

9.2.2.2 Danni assicurabili non previsti dal D.M. del 27/12/2006 – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) e s.m.i., calcolati in analogia a quanto previsto dal P.A.N. per altre casistiche simili

a) Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico per morte o abbattimento forzoso di capi a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché alle avverse condizioni atmosferiche in genere manifestatesi:

- nella sede principale dell'allevamento,
- nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicaprini ed equini;

b) Danno assicurabile: il valore genetico dei capi bovini, nel caso di abbattimento forzoso di cui ai precedenti punti del paragrafo 9.2.1.1 e a seguito di Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoologica, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa Bovina, Blue Tongue, calcolati entro i limiti previsti dalla Delibera n. 1130/BSE del 22/11/01 e s.m.i., del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza BSE, commisurato ai punti rank degli animali assicurati:

per vacche, vitelle, manze e manzette presenti in azienda per ciascuna razza al netto dei primi 75 punti; ovvero per le manze detratti i primi 90 punti, e limitato alle situazioni ove non è applicabile detta delibera;

c) Danno assicurabile: il mancato reddito in seguito a perdita di bestiame per calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché avverse condizioni atmosferiche in genere manifestatesi:

- nella sede dell'allevamento,
- nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicaprini ed equini;

d) Danno assicurabile: il mancato reddito a seguito di: sequestro dell'allevamento, revoca della qualifica sanitaria, divieto di commercializzazione dei prodotti o dei capi, divieto di movimentazione a causa di abbattimento forzoso di uno o più capi in attuazione di piani di eradicazione di Tubercolosi, Brucellosi, Blue Tongue, Scrapie o in seguito alla istituzione di zone di protezione o di sorveglianza per focolaio di Afta Epizootica o Pleuropolmonite o Blue Tongue; o in attuazione del piano nazionale di controllo della salmonella degli avicoli;

e) Danno assicurabile: la mancata produzione di carne bovina a causa di abbattimento di una o più fattrici gravide in attuazione di piani di eradicazione di Tubercolosi, Brucellosi,

f) Danno assicurabile: il valore dei capi a seguito abbattimento di convenienza, a causa di positività rilevate in attuazione del piano regionale di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina e malattia di Aujeszky. Il livello di aiuto pubblico per questa misura è fino al 40%;

g) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente a fermo stalla per focolaio di mixomatosi o malattia emorragica dei conigli nel periodo di sequestro dell'allevamento e per il successivo periodo di ripristino della produttività aziendale. Il livello di aiuto pubblico per questa misura è fino al 40 %.

9.3 Danni all'attività zootecnica assicurabili senza il beneficio del contributo regionale e a seguito di adesione volontaria.

a) Danno assicurabile: il valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e destinati alla distruzione, che ai sensi del Reg. CE 1/2005 del 22.12.04 non sono considerati idonei al trasporto, in quanto presentano lesioni o problemi fisiologici e non sono in grado di spostarsi senza sofferenza e di deambulare senza aiuto.

b) Danno assicurabile: il reddito dell'attività aziendale danneggiato da crisi di mercato.

10. Istanze di contributo sulle polizze stipulate da consorziati presso altre Compagnie

Ai sensi delle vigenti Istruzioni applicative della L.R. 11/2001 e s.m.i., nel caso di polizze ad adesione volontaria Ambito 3, è facoltà del consorziato stipulare una polizza di assicurazione con una Compagnia di Assicurazione di sua fiducia, diversa dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dei servizi assicurativi del Consorzio e richiedere al Consorzio il contributo regionale sul premio assicurativo versato.

In tal caso le garanzie assicurabili ammissibili a contributo contenute nella polizza stipulata dall'allevatore debbono essere analoghe a quella contenute nella polizza adottata dal Consorzio e previste nel presente programma di attività. La stipula della polizza di cui si richiede il contributo dovrà avvenire entro il 30/09/2011. Il contributo pubblico in ogni caso sarà parametrato ad una durata della polizza non superiore ai 12 mesi e con scadenza non oltre il 31/12/2011.

Il Consorzio, per le garanzie assicurative equivalenti a quelle contenute nella propria polizza, verificata la sufficiente dotazione dei fondi regionali a disposizione e nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo precedente, accoglie la domanda di contributo riconoscendo le stesse percentuali di contribuzione previste dal presente programma sui premi assicurativi.

Nell'eventualità che i fondi non risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

L'erogazione del contributo avviene sotto forma di tariffa agevolata alla Compagnia di Assicurazione, sempre che per la medesima polizza non sia già stato richiesto un analogo aiuto pubblico ad altro Ente. Vengono altresì applicate le stesse modalità di erogazione del contributo e le stesse scadenze previste dalla polizza proposta dal Consorzio.

11. I preventivi, i costi e le richieste di contributo relativi alle polizze attivate

Si prevede un fabbisogno finanziario di risorse pubbliche da erogare in percentuale sul costo dei premi assicurativi distinto come segue:

4. Ambito 1 - Polizza obbligatoria (per mortalità da epizootie e calamità naturali) con contribuzione pubblica fino al 100% e un totale di contributo pubblico richiesto di € 100.000,00

5. Ambito 2 - Polizza obbligatoria (per mortalità ordinaria) con contribuzione pubblica fino al 70% e un totale di contributo pubblico richiesto di € 4.550.000,00

6. Ambito 3 - Polizza volontaria con coperture previste anche dal PAN (Piano Assicurativo Nazionale) per € 400.000,00 e coperture non previste dal PAN per € 100.000,00 con contribuzione pubblica fino al 50% e un totale di contributo pubblico richiesto di € 250.000,00

Fatta salva la priorità di intervento per le Polizza Ambito 1 e 2 è facoltà del Consorzio rimodulare l'aiuto pubblico fra le diverse tipologie di polizza in funzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della applicazione del presente Programma.

PROSPETTO COSTI PROGRAMMA ASSICURATIVO PER L'ANNO 2011

| POLIZZE | PAN | Fuori PAN |
|--|-----------------------|--------------|
| Costo preventivato Polizza Ambito 1 | € 100.000,00 | |
| Contributo regionale fino al 100% | € 100.000,00 | |
| Costo preventivato Polizza Ambito 2 | € 6.500.000,00 | |
| Contributo regionale fino al 70% | € 4.550.000,00 | |
| Costo preventivato Polizze Ambito 3 | € 400.000,00 | € 100.000,00 |
| Contributo regionale fino al 50% | € 200.000,00 | € 50.000,00 |
| Totale previsione contributi | € 5.200.000,00 | € 50.000,00 |
| Totale fabbisogno per contributi sulle Polizze Ambito 1, 2, 3 | € 4.900.000,00 | |

TABELLA DI CONVERSIONE UBA

ALLEGATO 1

| SPECIE ANIMALE | UNITA' MISURA | CATEGORIA ANIMALE | COEFFICIENTE UBA |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Bovini allevamento | 1 capo | 1 - 2 anni, manze | 0,6 |
| Bovini allevamento | 1 capo | 1 - 2 anni, torelli | 0,6 |
| Bovini allevamento | 1 capo | 2-3 anni, giovenche | 1 |
| Bovini allevamento | 1 capo | 6 mesi - 1 anno, femmine | 0,6 |
| Bovini allevamento | 1 capo | 6 mesi - 1 anno, maschi | 0,6 |
| Bovini allevamento | 1 capo | Altre Vacche | 1 |
| Bovini allevamento | 1 capo | Tori | 1 |
| Bovini allevamento | 1 capo | Vacche da latte | 1 |
| Bovini allevamento | 1 capo | < 6 mesi, femmine | 0,4 |
| Bovini allevamento | 1 capo | < 6 mesi, maschi | 0,4 |
| Bovini carne | 1 capo | 1 - 2 anni, femmine | 0,6 |
| Bovini carne | 1 capo | 1 - 2 anni, maschi | 0,6 |
| Bovini carne | 1 capo | 6 mesi - 1 anno, femmine | 0,6 |
| Bovini carne | 1 capo | 6 mesi - 1 anno, maschi | 0,6 |
| Bovini carne | 1 capo | < 6 mesi, femmine | 0,4 |
| Bovini carne | 1 capo | < 6 mesi, maschi | 0,4 |
| Bovini carne | 1 capo | > 2 anni, femmine | 1 |
| Bovini carne | 1 capo | > 2 anni, maschi | 1 |
| Bovini carne | 1 capo | Vitelli a carne bianca | 0,6 |
| Equini | 1 capo | Altri cavalli, adulti | 1 |
| Equini | 1 capo | Cavalle fattrici | 1 |
| Equini | 1 capo | Altri equini, adulti | 1 |

| | | | |
|---------|--------|-------------------------------|--------|
| Equini | 1 capo | Giovani < 6 mesi | 0,6 |
| Suini | 1 capo | Ingrasso 20-50 Kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Ingrasso 51 - 70 Kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Lattonzoli 7 - 30 Kg | 0,027 |
| Suini | 1 capo | Scrofe CG > 50 Kg | 0,5 |
| Suini | 1 capo | Scrofette ibrid F1 | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Verri e cinghiali | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Scrofe da rimonta 51 - 90 Kg | 0,5 |
| Suini | 1 capo | Grassi salumi 31 - 160 Kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Grassi salumi 91 - 160 Kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Magri macello 31 - 110 Kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Magri macello 91 - 110 Kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Ingrasso 31 - 50 kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Ingrasso 71 - 90 kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Scrofe | 0,5 |
| Suini | 1 capo | Scrofette 31 - 50 kg | 0,3 |
| Suini | 1 capo | Scrofe da rimonta 91 - 130 kg | 0,5 |
| Ovini | 1 capo | Arieti | 0,15 |
| Ovini | 1 capo | Giovani | 0,15 |
| Ovini | 1 capo | Pecore da latte, CG | 0,15 |
| Ovini | 1 capo | Pecore da latte, CO | 0,15 |
| Ovini | 1 capo | Pecore,altre, CG | 0,15 |
| Ovini | 1 capo | Pecore,altre, CO | 0,15 |
| Caprini | 1 capo | Becchi | 0,15 |
| Caprini | 1 capo | Capre, CG | 0,15 |
| Caprini | 1 capo | Capre, CO | 0,15 |
| Caprini | 1 capo | Giovani | 0,15 |
| Avicoli | 1 capo | Galline ovaiole e galli | 0,014 |
| Avicoli | 1 capo | Polli da carne | 0,007 |
| Avicoli | 1 capo | Struzzi, per produzione | 0,25 |
| Avicoli | 1 capo | Struzzi, riproduttori | 0,25 |
| Avicoli | 1 capo | Tacchini, Oche, Altri | 0,03 |
| Avicoli | 1 capo | Anatre, faraone, ecc | 0,03 |
| Avicoli | 1 capo | Pollastre | 0,007 |
| Avicoli | 1 capo | Pulcini | 0,0027 |
| Conigli | 1 capo | 3 - 4 mesi, CG IC | 0,02 |
| Conigli | 1 capo | Altri conigli | 0,02 |
| Conigli | 1 capo | Coniglie fattrici | 0,02 |
| Bufali | 1 capo | 6 mesi - 2 anni | 0,6 |
| Bufali | 1 capo | altri > 2 anni | 1 |
| Bufali | 1 capo | Bufali, Bufale | 1 |
| Bufali | 1 capo | < 6 mesi | 0,4 |